

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI.

ART. 1 - OGGETTO

Il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune di Viadana, a favore dei residenti inseriti presso strutture residenziali e semiresidenziali, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela.

In particolare, il presente regolamento ha per oggetto:

- la definizione dei requisiti d'accesso e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno economico ad integrazione della retta;
- la determinazione dei criteri di partecipazione economica del richiedente;
- l'individuazione dei soggetti chiamati a concorrere all'integrazione della retta di ricovero o frequenza diurna e la definizione dei criteri per la compartecipazione economica degli stessi, con l'applicazione dell'ISEE quale strumento volto a valutare equamente la capacità contributiva di famiglie con condizioni socio-economiche diverse;
- la definizione delle modalità di determinazione del contributo da parte del Comune, a sostegno della copertura della retta e delle modalità di erogazione dello stesso.

ART. 2 - FINALITA'

Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità :

1. garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso assistenziale di cui necessita;
2. assicurare il sostegno economico alle persone e alla loro rete familiare di sostegno che si trovano in difficoltà;
3. garantire una valutazione equa ed omogenea della capacità economica della rete familiare chiamata alla compartecipazione della spesa per la retta di ricovero o frequenza diurna con l'ausilio dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
4. consentire il diritto di libera scelta dei soggetti in relazione alle strutture residenziali e semiresidenziali operanti nell'ambito territoriale del Distretto di Viadana.

ART. 3 - DESTINATARI

Il ricovero in struttura si colloca come risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative perseguibili per quei soggetti la cui permanenza a domicilio non garantisce adeguata o sufficiente assistenza socio assistenziale.

Sono destinatari degli interventi di natura economica di cui all'art. 1. gli anziani che abbiano compiuto i 65 anni di età e che necessitano di essere accolti in una struttura, residenziale o semiresidenziale di tipo socio assistenziale.

L'intervento economico viene riconosciuto limitatamente a sostegno delle rette applicate dalle strutture autorizzate accreditate dalla Regione di riferimento. Ad eccezione delle tipologie di servizi residenziali e semiresidenziali per le quali la Regione di riferimento non ha individuato i requisiti di accreditamento, o in ogni caso convenzionate con il Comune.

Destinatari del presente intervento sono anziani in possesso del seguente requisito:

- residenza anagrafica nel Comune di Viadana.

ART. 4 - REQUISITI D'ACCESSO

Costituiscono requisiti d'accesso al contributo del Comune ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

- A) Il richiedente non deve avere una situazione reddituale complessiva, come definito al successivo art. 6, sufficiente a coprire il costo dell'intera retta.
- B) I nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del richiedente non sono in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero secondo i criteri definiti al successivo art. 7.
- C) Il richiedente anziano non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, ad eccezione della casa di abitazione qualora questa sia occupata dal coniuge e/o da fratelli e sorelle e/o da figli con una disabilità permanente grave (accertata dall'Unità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.104/92), purchè questi ultimi non siano titolari di altri diritti reali.
- D) Il richiedente non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a € 5.500,00

ART. 5 - DIRITTO ALLA QUOTA PER SPESE PERSONALI

L'anziano ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta mediante le sue disponibilità, salvo la quota mensile destinata a sostenere le spese personali (franchigia).

La predetta quota è definita nella misura di: **€ 50 mensili** per gli ospiti classificati nelle classi SOSIA 1, 2, 3, e 4; **€ 90 mensili** per gli ospiti classificati nelle restanti classi SOSIA. Tale quota sarà oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

ART. 6 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITA' ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

La capacità economica del richiedente, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata sulla scorta di quanto sotto specificato, fatto salvo comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 4.

Il singolo richiedente concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente art.5.

Per la determinazione del contributo economico del Comune si terrà conto della situazione economica del richiedente derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

A. Redditi di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

1. trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
2. trattamenti economici esenti dall'IRPEF:
 - indennità di accompagnamento
 - assegno di invalidità
 - rendite INAIL-INPS o di altro ente
 - pensioni per ciechi e per sordomuti
 - pensione /o assegno sociale
 - pensioni di guerra
 - redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.

B. Beni mobili di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

Per la quota posseduta:

- libretti di risparmio;
- BOT, CCT ed altri titoli di credito;
- depositi bancari, postali;
- investimenti finanziari, ecc.

In presenza di depositi intestati al richiedente su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva la franchigia di € 5.500,00.

C. Beni immobili

Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso all'intervento comunale per l'integrazione delle rette, con la sola eccezione di cui all'art.4, al decesso degli occupanti, il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.

In applicazione dell'art. 2740 C.C., (Responsabilità patrimoniale), qualora il richiedente entrasse in disponibilità di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze verranno direttamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Viadana valuterà, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente il contributo fino alla concorrenza della somma pervenuta successivamente all'erogazione dello stesso.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune, il medesimo porrà in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

ART. 7 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI NUCLEI FAMILIARI CHE COSTITUISCONO LA RETE DI SOSTEGNO AI FINI DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLA RETTA DI RICOVERO O DI FREQUENZA DIURNA

Per la determinazione della situazione economica dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno familiare sono presi in esame l'insieme dei seguenti nuclei familiari

per l'anziano:

- a) il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dal coniuge, figli, generi e nuore, nipoti in linea retta, fratelli e sorelle e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- b) i nuclei composti da soggetti non conviventi con il destinatario diretto dell'intervento comunale composti esclusivamente e in via prioritaria da: figli, coniuge degli stessi, fratelli e sorelle, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF.

Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato e **non** convivente, della nuora e del genero vedovi.

FASCE ISEE	% ISEE
Fino a € 7.500,00	0
da € 7.501,00 a € 8.500,00	2 %
da € 8.501,00 a € 9.500,00	3 %
da € 9.501,00 a € 10.500,00	4 %
da € 10.501,00 a € 12.000,00	6 %
da € 12.001,00 a € 13.500,00	7 %
da € 13.501,00 a € 15.000,00	9 %
da € 15.001,00 a € 17.500,00	11 %
da € 17.501,00 a € 20.000,00	13%
da € 20.001,00 a € 22.500,00	15%
da € 22.501,00 a € 25.000,00	17%
da € 25.001,00 a € 27.500,00	19%
da € 27.501,00 a € 30.000,00	21%
Oltre 30.000,00 il Comune non interviene	

In particolare i nuclei familiari saranno chiamati a partecipare alla spesa nella percentuale sull'ISEE posseduto, corrispondente alla fascia indicata nella tabelle di cui sopra.

(Formuliamo un esempio: il nucleo Bianchi ha un ISEE di € 17.500,00. Parteciperà alla spesa della retta erogando il 11% del proprio ISEE e cioè € 1.925,00 annuali, € 160,41 mensili).

Sommando le percentuali di compartecipazione correlate ai singoli valori ottenuti per ciascun nucleo familiare componente la rete di sostegno si determina la capacità complessiva dei predetti nuclei familiari di sostenere il costo della retta per la quota non coperta dal richiedente.

La sopportabilità economica dei nuclei familiari della rete di sostegno così calcolata costituisce il valore minimo di compartecipazione alla spesa per la copertura della retta, fatta salva la facoltà per gli stessi di contribuire in misura maggiore.

Il contributo economico comunale a copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza o frequenza diurna e la somma della quota a carico del richiedente e delle quote dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

Non verrà disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei nuclei risultasse superiore alla quota della retta non coperta dal richiedente.

In caso di disponibilità alla compartecipazione della spesa, ma senza la presentazione di certificazione ISEE, anche di uno dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno, l'Amministrazione procederà come di seguito indicato:

- a) la quota della retta non coperta dal richiedente viene ripartita aritmeticamente in relazione al numero dei nuclei familiari coinvolti nel procedimento;
- b) tra i nuclei sopraccitati coloro che presentano certificazione ISEE contribuiranno nella percentuale stabilita secondo i criteri definiti al presente articolo;
- c) tra i nuclei sopraccitati coloro che non presentano certificazione ISEE comparteciperanno interamente nella misura della quota aritmeticamente definita al punto a).

Il Comune si riserva di esperire le azioni legali per la copertura della retta di ricovero o di frequenza diurna nei confronti dei nuclei familiari o dei loro eredi, se inadempienti, per il recupero delle somme corrisposte.

ART. 8 DETRAZIONE QUOTA PER FAMILIARI

Qualora l'anziano, sia ricoverato in struttura residenziale, sia frequentante una struttura semiresidenziale, concorra con il proprio reddito al sostegno economico del/i familiare/i convivente/i, viene stabilita una quota minima di € 600,00 elevabile sino ad un massimo € 1.000,00 mensili, che dovrà essere comunque garantita (sorta di reversibilità) a tale nucleo familiare al momento dell'ingresso dell'interessato in predette strutture.

Pertanto, in questo caso, il reddito ed il patrimonio dell'interessato concorreranno prima all'accantonamento di tale quota minima per il nucleo e, successivamente nella parte rimanente, concorreranno alla copertura della retta prevista nella struttura residenziale e semiresidenziali.

In presenza di tale situazione, fermo restando l'assegnazione al nucleo della quota minima pari all'importo della pensione INPS, integrata al trattamento minimo con l'aggiunta della maggiorazione sociale (stabilita per gli ultra settantenni), i servizi sociali, possono determinare un aumento della suddetta quota, in applicazione dei seguenti criteri:

- a) Numero superiore ad 1 dei componenti familiari a carico
- b) Presenza di una persona disabile/invalido nel nucleo (certificati dagli uffici competenti))
- c) abitazione in affitto

d) gravi problemi di salute debitamente certificati (medico di base e/o specialista)

ART. 9 RICHIESTA DI INTERVENTO E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La richiesta di intervento economico deve essere presentata al Servizio Sociale comunale dall'anziano o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, da un familiare o, in assenza di questi, da una persona munita di rappresentanza (tutore, amministratore di sostegno) o nel caso di anziano privo di rete familiare (solo assoluto) dai competenti servizi sociali.

La richiesta va compilata su apposito modulo e deve essere sottoscritta dall'interessato o dai soggetti sopra descritti. Ad essa va allegata la documentazione di seguito elencata:

- 1- attestazioni e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili e immobili idonei a consentire la valutazione dell'entità della compartecipazione economica, secondo i criteri previsti all'art. 6;
- 2- copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità;
- 3- eventuale certificazione sanitaria attestante la necessità di una collocazione assistenziale protetta;
- 4- l'impegno a comunicare al competente ufficio dei Servizi Sociali del Comune ogni tipo di variazione economica e normativa;
- 5- ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno e altre particolari circostanze.

La suddetta documentazione può essere sostituita, limitatamente agli atti individuati ai punti 1) e 4), da un'autocertificazione attestante gli stati e le qualità suindicati, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Servizio Sociale effettuerà una valutazione della domanda, tenendo conto dell'insieme dei seguenti elementi:

- a) età del richiedente
- b) condizioni complessive di salute e livello di non-autosufficienza
- c) presenza/assenza di familiari o care-givers significativi
- d) la presenza dei requisiti d'accesso alla domanda come definiti agli artt. 3 e 4.

Se la richiesta di contributo perviene ai Servizi Sociali del Comune quando il ricovero o la frequenza diurna è già in atto, i familiari o, in loro assenza, una persona munita di rappresentanza, o nel caso di anziano privo di rete familiare (solo assoluto) dai competenti servizi sociali, sono chiamati a dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui ai punti sopraindicati, nonché eventualmente di avere già sostenuto per un periodo di tempo i costi

del ricovero, utilizzando risorse proprie del ricoverato e/o attingendo alle proprie disponibilità economiche.

La valutazione del Servizio Sociale, si dispone in due fasi:

- a) valutazione della appropriatezza dell'intervento e di soluzioni alternative.
- b) convocazione del richiedente o di un familiare di riferimento o di un care-givers significativo, è determinata l'entità della quota della retta di ricovero sopportabile dal richiedente secondo i criteri previsti all'art. 6.

Successivamente, si provvede a chiamare i nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini di una valutazione della compartecipazione alla spesa per la retta di ricovero del loro congiunto, secondo i criteri definiti all'art.7.

ART. 10 DEFINIZIONE DEI TEMPI DI RISPOSTA ALLA DOMANDA DI INTERVENTO ECONOMICO

Il provvedimento di concessione o diniego dell'intervento economico è adottato entro 30 giorni, dalla presentazione della domanda.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, sospende i termini di risposta.

In caso di domande che presentano particolare complessità o della necessità di reperire informazioni integrative, il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni, previa comunicazione al richiedente.

ART. 11 MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLO STESSO E CONTROLLI

Il Responsabile del servizio, a conclusione dell'istruttoria, adotta il provvedimento e ne dà comunicazione al richiedente, all'Ente che ospiterà lo stesso e ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

L'intervento economico a carico del Comune è soggetto a revisione annuale (anno solare) secondo le modalità definite nel presente regolamento.

L'aggiornamento dello stesso è disposto nell'arco del primo quadrimestre dell'anno con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di validità.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti il beneficio economico oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, si riserva di effettuare tutti i controlli consentiti dalla normativa in materia.

ART. 12 SITUAZIONI DI EMERGENZA-URGENZE

In casi eccezionali ed urgenti, come pure quando una particolare situazione sociale e personale non trovi piena corrispondenza con le previsioni del presente regolamento è possibile disporre la presa in carico temporanea, anche prima di aver compiuto l'istruttoria, o in attesa di definire l'importo della compartecipazione alla spesa, allo scopo di preservare la persona da gravi pregiudizi alla propria salute psico-fisica, fatti salvi gli obblighi dei soggetti tenuti alla compartecipazione della spesa.

ART.13 NORME FINALI

La franchigia e le fasce ISEE di compartecipazione alla spesa sono aggiornate in sede di determinazione da parte della Giunta Comunale delle tariffe annuali per i servizi.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali, anche in tema di donazioni, liberalità e di rivalsa.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione. Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art. 8 del regolamento distrettuale "*Prestazioni sociali agevolate*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 86 del 03/07/2003.

In materia di riservatezza, protezione dei dati personali e sensibili, di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento, si applicano le norme previste in materia di legge e dei regolamenti comunali.

